

European Journal of Privacy Law & Technologies

2019/1



G. Giappichelli Editore

European Journal of Privacy Law & Technologies

Directed by Lucilla Gatt

2019/1



G. Giappichelli Editore

European Journal of Privacy Law & Technologies

On line journal

Italian R.O.C. n. 25223

G. GIAPPICHELLI EDITORE - TORINO

VIA PO, 21 - TEL. 011-81.53.111 - FAX 011-81.25.100

<http://www.giappichelli.it>



Co-funded by the Rights,
Equality and Citizenship (REC)
Programme
of the European Union

The Journal is one of the results of the European project TAtodPR (Training Activities to Implement the Data Protection Reform) that has received funding from the European Union's within the REC (Rights, Equality and Citizenship) Programme, under Grant Agreement No. 769191.

The contents of this Journal represent the views of the author only and are his/her sole responsibility. The European Commission does not accept any responsibility for use that may be made of the information it contains.

Published Online by G. Giappichelli in June 2019

www.ejplt.tatodpr.eu

Section II: Comments on decisions

IL TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI PERSONALI IN AMBITO PROCESSUALE

Mariní Gaia Chiacchio

Keyword: Trattamento illecito di dati personali – dati sensibili – condizioni obiettive di punibilità

Case: Cass. pen., sez. III, 29.5.2019, n. 23808

Summary: 1. Il fatto. – 2. Il trattamento illecito di dati personali: struttura ed analisi normativa. – 3. Brevi cenni sulle c.d. “condizioni obiettive di punibilità”: la natura giuridica del nocumento. – 4. Le conclusioni adottate dalla Cassazione e osservazioni conclusive.

1. La Sez. III penale n. 23808 della Corte di Cassazione, in data 29 maggio 2019, ha confermato la pronuncia della Corte di Appello di Firenze¹, assolvendo dal delitto *ex art.* 167 d.lgs. 196/2003 il sig. Claudio A.

Egli, invero, era stato denunciato da figlio Paolo A. per aver diffuso, nell’ambito di un procedimento civile, senza il consenso dell’avente diritto, dati sensibili attinenti lo stato di salute del ricorrente.

Questi ultimi, in particolare, concernevano una documentazione sanitaria relativa ad una grave patologia psichiatrica ritenuta, a detta dell’imputato, alla base dell’atteggiamento di profondo risentimento avverso i genitori manifestato dal ricorrente, tale da portare lo stesso, in un giudizio civile, a rivendicare verso il convenuto specifici crediti.

Ebbene, a detta della parte attorea, suddetta diffusione aveva comportato non solo un danno non patrimoniale, causato dalla diffusione di dati afferenti la sfera intima della vittima ma, altresì, un danno patrimoniale per aver indotto lo

¹ Trattasi, più nello specifico, di una pronuncia della Corte di Appello di Firenze datata 20 aprile 2018 la quale ha riformato la decisione del Tribunale di Arezzo in data 26 febbraio 2014.

stesso ad addivenire ad una transazione, nonché per aver ostacolato il reinserimento del soggetto *de quo* nel mondo del lavoro in seguito alla diffusione di informazioni sensibili nei confronti di una platea indefinita di soggetti quali giudici, cancellieri, avvocati e praticanti.

Ciò malgrado, i giudici di Piazza Cavour hanno dichiarato il ricorso inammissibile.

Infatti, sebbene la produzione della documentazione in sede processuale fosse avvenuta in violazione dei limiti del diritto di difesa richiesti *ex lege*, quali i doveri di correttezza, pertinenza e non eccedenza (in quanto ultronea rispetto agli altri argomenti spesi per negare la sussistenza del credito), la Corte ha escluso la sussistenza del nocumento.

Invero, nonostante le modifiche apportate all'art. 167 dal d.lgs. 101/2018, il requisito *de quo* è tuttora richiesto ai fini della configurabilità del fatto di reato.

Pertanto, per meglio comprendere il caso in analisi, nonché la soluzione adottata dalla Suprema Corte di Cassazione, risulta preliminarmente necessario analizzare in breve la struttura dell'art. 167, d.lgs. 193/2016, soffermandosi poi sul concetto di “nocumento”² richiesto dallo stesso in quanto elemento costitutivo del fatto.

2. Il trattamento illecito dei dati personali, disciplinato dall'art. 167 del d.lgs. 193/2016³, è un reato comune e a dolo specifico, caratterizzato da una clausola di riserva espressa, evidente nella locuzione e «salvo che il fatto non costituisca più grave reato»⁴.

² Risulta in particolare necessario rilevare che la Corte, richiamando, peraltro, quanto statuito in passato dalla Sez. 3, n. 29549/2017, ha chiarito che il nocumento richiesto ai sensi dell'art. 167 in esame è costituito dal pregiudizio, anche di natura non patrimoniale, subito dalla persona cui si riferiscono i dati quale conseguenza dell'illecito trattamento.

³ Per un approfondimento v. M. SALA, *Guida alla lettura del Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati e del codice della privacy italiano*, Torino, 2018.

⁴ In seguito alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 101/2018, l'art. 167 dispone che: «1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre per sé o per altri profitto ovvero di arrecare danno all'interessato, operando in violazione di quanto disposto dagli articoli 123, 126 e 130 o dal provvedimento di cui all'articolo 129 arreca nocumento all'interessato, è punito con la reclusione da sei mesi a un anno e sei mesi. 2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre per sé o per altri profitto ovvero di arrecare danno all'interessato, procedendo al trattamento dei dati personali di cui agli articoli 9 e 10 del Regolamento in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 2-sexies e 2-octies, o delle misure di garanzia di cui all'articolo 2-septies ovvero operando in violazione delle misure adottate ai sensi dell'articolo 2-quinquiesdecies arreca nocumento all'interessato, è punito con la reclusione da uno a tre anni. 3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la pena di cui al comma 2 si applica altresì a chiunque, al fine di trarre per sé o per altri profitto ovvero di arrecare danno all'interessato, procedendo al trasferimento dei dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale al di fuori dei casi consentiti ai sensi degli articoli 45, 46 o 49 del Regolamento, arreca nocumento

Con maggior impegno esplicativo, la fattispecie *de qua* rientra nelle c.d. “norme miste cumulative”, in quanto disciplina reati autonomi, caratterizzati da una propria cornice edittale. Logica conseguenza di siffatta peculiarità è che, nell’ipotesi in cui siano realizzate più condotte, si andrà a configurare una pluralità di reati in concorso reale⁵.

Per vero, per meglio analizzare l’articolo oggetto di tale disamina risulta necessario soffermarsi, seppur brevemente, sui singoli commi che lo compongono.

Il **comma I** delinea un reato c.d. “a consumazione anticipata”. Qui, infatti, la condotta (che consiste nell’operare in violazione delle disposizioni in materia di comunicazioni elettroniche) deve necessariamente arrecare un nocumento sorretto dalla volontà di ottenere un profitto provocando un danno all’interessato. Peraltro, i generici rimandi agli artt. artt. 123, 126, 130 e ai provvedimenti di cui all’art.129 inducono a definire la fattispecie *de qua* una norma c.d. “parzialmente in bianco”⁶.

Il **comma II**, rilevante ai fini di siffatta disamina, prevede un’ulteriore fattispecie, punita più gravemente.

In tal caso la condotta, infatti, consiste nel trattare dati particolarmente sensibili, relativi a condanne penali e reati, in violazione di legge, regolamento e delle misure di garanzia, al fine di trarre profitto ovvero di arrecare danno.

Qui il dolo specifico è previsto nella forma alternativa, poiché la condotta può arrecare, altresì, un nocumento.

A tal proposito, risulta necessario da subito specificare che danno e nocumento costituiscono due concetti dalla differente portata applicativa. Il nocumento, invero, è (anche solo) un mero pregiudizio.

Per completezza, circa l’elemento soggettivo, il Garante, come si legge nel Dossier relativo ai lavori parlamentari, suggerisce «*di considerare, quale oggetto alternativo del dolo specifico, anche il nocumento, in ragione dell’esigenza di presidiare con la sanzione penale condotte connotate da un simile disvalore,*

all’interessato. 4. Il Pubblico ministero, quando ha notizia dei reati di cui ai commi 1, 2 e 3, ne informa senza ritardo il Garante. 5. Il Garante trasmette al pubblico ministero, con una relazione motivata, la documentazione raccolta nello svolgimento dell’attività di accertamento nel caso in cui emergano elementi che facciano presumere la esistenza di un reato. La trasmissione degli atti al pubblico ministero avviene al più tardi al termine dell’attività di accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al presente decreto. 6. Quando per lo stesso fatto è stata applicata a norma del presente codice o del Regolamento a carico dell’imputato o dell’ente una sanzione amministrativa pecuniaria dal Garante e questa è stata riscossa, la pena è diminuita».

⁵ Le norme c.d. “miste cumulative” vanno distinte dalle norme c.d. “miste alternative”. Queste ultime si realizzano allorché all’interno del medesimo articolo è possibile rinvenire un unico reato realizzabile mediante plurime condotte. In tale ipotesi, pertanto, la fattispecie criminosa sarà applicabile una sola volta in caso di realizzazione contestuale di tutte le condotte tipizzate. V. F. Garofoli, *Manuale di diritto penale parte generale*, 2014, Roma, 1229.

⁶ Sulla disciplina delle c.d. “norme penali in bianco” v. F. Garofoli, *op. cit.*, 81.

anche quando sorrette dal dolo di danno e non solo da quello di profitto. Tale modifica consentirebbe di assicurare una maggiore continuità normativa con la fattispecie vigente e di evitare gli effetti (anche sui processi in corso) dell'abolitio criminis che si dovesse ravvisare, in parte qua, per effetto della novellazione proposta»⁷.

Al **comma III** la condotta si sostanzia, invece, nel trasferimento di dati verso paesi terzi od organizzazioni internazionali in violazione del Regolamento (UE) 2016/679⁸.

Ancora il **comma IV** è di carattere processuale e disciplina la procedura con la quale il Pubblico Ministero è tenuto ad informare il Garante allorché abbia notizia ovvero quando gli giunga un rapporto dalla Polizia Giudiziaria.

Parimenti, il **comma V** impone un obbligo di denuncia da parte del Garante verso il Pubblico Ministero.

Il **comma VI**, infine, prevede la necessità della sanzione amministrativa pecuniaria irrogata e riscossa dal Garante per ottenere una diminuzione di pena, senza specificarne il *quantum* di riduzione. Col che in assenza di una maggiore precisazione della legge si deve ritenere che la diminuzione sia al massimo di 1/3⁹.

3. Come già anticipato l'elemento del "nocumento", richiesto ai sensi del secondo comma dell'art. 167, è stato oggetto, nel corso degli ultimi anni, di consistenti diatribe giurisprudenziali.

Più nel dettaglio, si sono fronteggiate sul punto due diverse impostazioni.

La prima, sostenuta in passato in via maggioritaria, ne sosteneva la natura di condizione oggettiva di punibilità di tipo intrinseco.

La seconda, al contrario, seguita, peraltro, dalla pronuncia in analisi, ne afferma la valenza in quanto elemento costitutivo del fatto.

Orbene, le ripercussioni scaturenti dall'accoglimento dell'una o dell'altra posizione non sono di poco conto.

Risulta per tale motivo necessario partire da una, seppur breve, analisi degli istituti richiamati.

Partendo dalle condizioni obbiettive di punibilità, queste sono disciplinate all'interno dell'art. 44 c.p. alla luce del quale «quando, per la punibilità del rea-

⁷ Parere sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679, 22 maggio 2018.

⁸ Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati).

⁹ V. C. PONTI, *Le fattispecie penali alla luce del novellato codice privacy: il quadro*, in www.agendadigitale.eu, 19 dicembre 2018.

to, la legge richiede il verificarsi di una condizione, il colpevole risponde del reato, anche se l'evento, da cui dipende il verificarsi della condizione, non è da lui voluto».

Come risulta facilmente intuibile dal loro nome, trattasi di una peculiare tipologia di condizione imputata oggettivamente all'oggetto agente e a cui l'ordinamento subordina la punibilità di un dato fatto di reato.

La figura *de qua*, più nello specifico, si caratterizza per andare ad inserirsi all'interno di una fattispecie delittuosa già consumata. Ciò, invero, risulta evincibile sin dal dettato normativo, in quanto il già citato art. 44 c.p. fa riferimento alla figura del colpevole¹⁰.

Circa la collocazione delle condizioni obiettive di punibilità nella struttura del reato, l'orientamento tradizionale è solito qualificarle in quanto elementi estrinseci della condotta¹¹.

L'istituto in analisi, infatti, costituisce un avvenimento esterno, aggiuntivo, successivo nonché futuro ed incerto rispetto al fatto di reato, al verificarsi del quale il legislatore subordina l'applicazione della pena.

Orbene, quanto detto rileva per le condizioni c.d. "estrinseche", riconosciute da parte della dottrina come unica tipologie in linea con i principi dell'ordinamento interno quali l'offensività e la colpevolezza¹².

Differisce da queste ultime la *species* c.d. "intrinseca", la quale influisce sull'interesse protetto dalla norma nel senso di approfondire una lesione già implicita nella commissione del fatto¹³.

Non a caso, infatti, queste vengono sovente sovrapposte agli elementi costitutivi del reato.

Pertanto, nonostante non risulti sempre agevole distinguere le condizioni obiettive di punibilità dagli elementi costitutivi del fatto di reato, le ripercussioni applicative scaturenti a seconda delle classificazioni normative sono di grande rilievo¹⁴.

¹⁰ Cfr. R. Garofoli, *op. cit.*, 2014, p. 542.

¹¹ Cfr. F. Antolisei, *Manuale di diritto penale parte generale*, Milano, p. 697.

¹² Per la tesi che afferma l'estraneità delle condizioni obiettive di punibilità al reato cfr. F. Antolisei, *op. cit.*; F. Mantovani, *Diritto penale parte generale*, Padova, 2019, 282; M. Romano, *Commentario sistematico del codice penale*, Roma, 2012, p. 400 ss.; V. N. D'Ascola, *Punti fermi e aspetti problematici delle c.d. condizioni obiettive di punibilità*, Tip. Iiriti, 1994, p. 652.

¹³ In questi termini G. Fiandaca, E. Musco, *Diritto penale parte generale*, Bologna, 2014, p. 775 ss.

¹⁴ Sull'individuazione in concreto dell'esatto *discrimen* sono emerse due tipologie di criteri discretivi. Una prima impostazione, c.d. "diagnostica formale", distingue le figure *de quibus* facendo perno sul mero dato terminologico, ravvisando la sussistenza di una condizione obiettiva di punibilità ogniqualvolta il legislatore utilizza formule ipotetiche come "qualora" e "nel caso in cui". Si veda sul punto Neppi Modona, *Concezione realistica del reato e condizioni obiettive di*

Basti pensare, a titolo esemplificativo, al *dies a quo* in materia di prescrizione.

Rileva sul punto l'art. 158 c.p., ai sensi del quale nel caso in cui sussista una condizione obbiettiva di punibilità, il *dies a quo* decorre dalla realizzazione della stessa e non dunque da quando reato si consuma¹⁵.

Or dunque, come già poc'anzi anticipato, la giurisprudenza si è a lungo interrogata sul se il nocumento *ex art. 167 del d.lgs. n. 193/2016*, per la persona alla quale i dati illecitamente trattati si riferiscono, sia un elemento costitutivo del reato oppure una condizione oggettiva di punibilità.

La tesi in passato unanimemente seguita qualificava il “nocumento” come condizione obbiettiva intrinseca di punibilità¹⁶.

In tal senso si è pronunciata in passato la Cassazione nella sentenza n. 30134/2004, la quale ha precisato che siffatta soluzione rinverrebbe il proprio fondamento nella previsione da parte della norma in esame del dolo specifico di danno.

Quest'ultimo, invero, avrebbe rilevanza solo laddove si dia per presupposta la natura di condizione obbiettiva di punibilità del nocumento, poiché, altrimenti, «sarebbe contraddittorio prevedere quale evento del reato uno dei fini perseguiti dal soggetto».

Peraltro, suddetta interpretazione risulterebbe maggiormente conforme alla Carta Costituzionale, in quanto, qualora il nocumento dovesse essere ritenuto

punibilità, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1971. Una diversa, nonché più incisiva, ricostruzione c.d. “sostanziale funzionale”, invece, rifugge da impostazioni formalistiche, sostenendo che il *discrimen* tra elementi costitutivi del reato e condizioni obbiettive di punibilità va individuato nel disvalore dell'illecito penale. La fattispecie *ex art. 44 c.p.*, infatti, costituisce un evento estraneo alla sfera dell'offesa del reato. Siffatta prospettazione, invero, ne giustificherebbe l'irrelevanza della riferibilità psicologica. V. G. Fiandaca, E. Musco, *op. cit.*, p. 775 ss.

¹⁵L'art. 158 c.p. dispone che: «Il termine della prescrizione decorre, per il reato consumato, dal giorno della consumazione; per il reato tentato, dal giorno in cui è cessata l'attività del colpevole; per il reato permanente dal giorno in cui è cessata la permanenza. Quando la legge fa dipendere la punibilità del reato dal verificarsi di una condizione, il termine della prescrizione decorre dal giorno in cui la condizione si è verificata. Nondimeno, nei reati punibili a querela, istanza o richiesta, il termine della prescrizione decorre dal giorno del commesso reato. Per i reati previsti dall'articolo 392, comma 1-bis, del codice di procedura penale, se commessi nei confronti di minore, il termine della prescrizione decorre dal compimento del diciottesimo anno di età della persona offesa, salvo che l'azione penale sia stata esercitata precedentemente. In quest'ultimo caso il termine di prescrizione decorre dall'acquisizione della notizia di reato».

¹⁶Si veda sul punto Cass. pen., Sez. III, 26 marzo 2004, n. 28680, M., in *CED Cass.*, n. 229465 e Cass. pen., Sez. III, 9 luglio 2004, n. 30134, B., in *CED Cass.*, n. 229472; Cass. pen., Sez. III, 17 aprile 2008, n. 16145, A., in *CED Cass.*, n. 239898; Cass. pen., Sez. V, 2 dicembre 2011, n. 44940, C., in *CED Cass.*, n. 251448 nonché Cass. pen., Sez. III, 18 dicembre 2014, n. 7504, P., in *CED Cass.*, n. 259261.

elemento costitutivo del reato, si determinerebbe una notevole riduzione dell'incidenza della tutela penale a causa della difficoltà di reperire l'elemento intenzionale e ciò potrebbe essere indice di una violazione della normativa comunitaria e dei diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione¹⁷.

Con maggior impegno esplicativo, trattasi, a detta degli ermellini, di una condizione "intrinseca" di punibilità, che svolgerebbe la sola funzione di circoscrivere la punibilità alle ipotesi in cui la progressione criminosa renda non più tollerabile l'iniziale offesa al bene tutelato e come tale dovrebbe essere in ogni caso sorretta quanto meno dalla colpa.

Un'impostazione diversa, seguita allo stato dalle più recenti pronunce della Corte di Cassazione, qualifica il "nocumento" previsto dall'art. 167 del d.lgs. n. 196/2003 come elemento costitutivo del reato per la sua omogeneità rispetto all'interesse leso e la sua diretta derivazione causale dalla condotta tipica¹⁸.

Ne consegue che esso deve essere previsto e voluto dal *reo* come conseguenza della propria azione.

Le argomentazioni sostenute da suddetta posizione sono plurime.

In primo luogo l'impostazione *de qua* sottolinea che il nocumento rappresenta l'evento che giustifica la punibilità del reato: risulterebbe, pertanto, anomalo che la condotta di illecito o irregolare trattamento dei dati personali debba essere voluta mentre la conseguenza che ne deriva, che segna, peraltro, il superamento della soglia della penale rilevanza, possa essere imputata anche a titolo di colpa.

In tal senso sarebbe, altresì, anomalo ritenere il dolo necessario per condotte che non rendono attuale l'offesa e non, invece, per il nocumento che rende concreto e attuale il danno e penalmente rilevante la condotta¹⁹.

Peraltro, l'omogeneità del nocumento con l'interesse leso, nonché la sua diretta derivazione causale dalla condotta tipica, indurrebbero a qualificarlo non come elemento estraneo alla fattispecie criminosa ma come elemento costitutivo della stessa.

Da quanto detto deriva che il nocumento, in quanto elemento costitutivo, deve essere previsto e voluto dall'agente come conseguenza della propria azione.

4. Come già anticipato, la Corte, nella pronuncia in analisi, ha risposto alle

¹⁷ Cfr. A. Scarcella, *Trattamento illecito dei dati personali: la qualificazione della lesione in-fuisce sulla fattispecie*, in *Contrasti Giurisprudenziali*, 28 gennaio 2016.

¹⁸ V. Sez. III, 5 febbraio 2015, n. 40103 – dep. 6 ottobre 2015, C., in *CED Cass.*, n. 264798.

¹⁹ Cfr. A. Scarcella, *op. cit.*

istanze attoree con una dichiarazione di inammissibilità, giudicando, peraltro, la infondatezza del ricorso di “macroscopica evidenza”.

Più nel dettaglio, a detta dei giudici di Piazza Cavour, il ricorrente si è limitato ad opporre alle argomentazioni sviluppate dai giudici del gravame “generiche ed apodittiche considerazioni”, riferendosi da un lato ad un non meglio specificato danno non patrimoniale conseguente all’aver “visto diffuso dati afferenti la sfera più intima della persona”, dall’altro ad un danno patrimoniale scaturito dall’aver indotto la controparte ad una “transazione al 50% della vertenza giudiziaria per evitare la più che probabile, a tal punto, soccombenza processuale”.

Invero, sul punto le osservazioni dedotte dalla Corte sono duplici.

In primo luogo, in riferimento all’avvenuta transazione, la terza sezione, in mancanza di ulteriori specificazioni da parte del ricorrente, lamenta la mancanza di una effettiva correlazione con la lesione rilevata dalla parte.

In secondo luogo, i giudici sottolineano l’impossibilità di poter individuare un effettivo nesso tra la dedotta impossibilità di reinserimento nel mondo del lavoro e la produzione di documentazione medica di tipo psichiatrico prodotto nel corso del giudizio civile ed indirizzata esclusivamente a specifici soggetti ivi coinvolti.

Orbene, prescindendo dagli aspetti prettamente processuali del caso *de quo*, risulta in particolar modo rilevante ai fini di tale analisi soffermarsi sulle argomentazioni giuridiche adottate dai giudici.

In particolare, gli ermellini, avallando le conclusioni esperite dalla Corte territoriale, nonostante la produzione della documentazione medica fosse avvenuta ledendo i doveri di correttezza, pertinenza e non eccedenza stabiliti *ex lege* ai fini dell’esercizio del diritto di difesa²⁰, in quanto ultronea rispetto agli argomenti spesi per negare la sussistenza del credito, alla luce hanno ritenuto insussistente il requisito del documento e per tale motivo hanno dichiarato il ricorso inammissibile.

Con maggior impegno esplicativo i giudici, pur senza esplicitamente richiamare il principio di offensività, hanno statuito che la diffusione di dati personali tra specifici individui come cancellieri giudici e avvocati, assoggettati alla luce della carica rivestita, ad un dovere di riservatezza professionale rende la condotta del convenuto non lesiva e pertanto non sanzionabile penalmente.

Risulta, pertanto, facilmente intuibile come la Corte abbia voluto incentrare il proprio *decisum* su una valutazione afferente l’offensività della condotta posta

²⁰ V. F.P. Luiso, *Istituzioni di diritto processuale civile*, Torino, 2018, 33.

in essere dal *reo*, pur se senza mai farne esplicitamente riferimento all'interno di siffatta pronuncia.

Invero, prescindendo da valutazioni afferenti la mera violazione normativa, il sol fatto che la diffusione di dati sensibilissimi sia avvenuta all'interno di una stretta cerchia di individui, vincolati, alla luce della carica ricoperta, da un generico dovere di riservatezza professionale, rende la condotta non lesiva ed in quanto tale non penalmente sanzionabile²¹.

²¹ Per un approfondimento sui nuovi aspetti concernenti il principio di offensività, M. Santise, *Coordinate ermeneutiche di diritto penale*, Torino, 2018, p. 147 ss.